



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 29/15

Lussemburgo, 4 marzo 2015

Sentenza nella causa T-496/11
Regno Unito / Banca centrale europea

Il Tribunale annulla il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema pubblicato dalla BCE, che impone alle controparti centrali di essere ubicate nella zona euro

La BCE non dispone della competenza necessaria per imporre un requisito siffatto alle controparti centrali che intervengono nella compensazione di titoli finanziari

L'Eurosistema comprende la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta comune. Il 5 luglio 2011 la BCE ha pubblicato sul proprio sito Internet il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema, che descrive il ruolo di quest'ultimo nella sorveglianza dei «sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento». Secondo la BCE, la sorveglianza sull'insieme di questi sistemi ed infrastrutture deriva dal compito, ad essa assegnato dal Trattato FUE di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, nonché dall'articolo 22 dello Statuto dell'Eurosistema e della BCE, il quale prevede che «la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno dell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi».

Nel suddetto quadro di riferimento, la BCE ha precisato che i sistemi di regolamento titoli e gli organismi di compensazione a controparte centrale (le «controparti centrali») ¹ sono componenti essenziali del sistema finanziario. Un problema finanziario, giuridico o operativo che incida su tali sistemi potrebbe pregiudicare in maniera sistemica il sistema finanziario. Ciò sarebbe vero in particolare nel caso delle controparti centrali in quanto costituenti un punto di convergenza dei rischi tanto di liquidità quanto creditizi. Nel quadro di riferimento si sottolinea poi che un malfunzionamento delle infrastrutture situate al di fuori della zona euro potrebbe avere incidenze negative sui sistemi di pagamento situati nella zona euro, malgrado che l'Eurosistema non disponga di alcuna influenza diretta su tali infrastrutture. La BCE ne ha dedotto che le infrastrutture che procedono al regolamento di transazioni in euro dovrebbero essere giuridicamente registrate nella zona euro, con un controllo ed una gestione dell'insieme delle funzioni essenziali a partire da tale zona.

La BCE ha precisato che tale politica di localizzazione si applica alle controparti centrali che in media hanno un'esposizione creditizia giornaliera netta di più di 5 miliardi di euro in una delle principali categorie di prodotti espressi in euro.

Il Regno Unito ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, sostenendo in particolare che la BCE non era competente ad imporre un requisito di ubicazione nei confronti delle controparti centrali.

Nella sua sentenza odierna, **il Tribunale annulla il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema pubblicato dalla BCE, nella parte in cui stabilisce a carico delle controparti centrali, che intervengono nella compensazione di titoli finanziari, un requisito di ubicazione all'interno di uno Stato membro dell'Eurosistema.**

¹ Gli organismi di compensazione a controparte centrale assicurano la compensazione di alcune transazioni su derivati OTC sopportando e gestendo il rischio creditizio delle parti dell'operazione.

Constatando che l'istituzione di tale requisito eccede i limiti della semplice sorveglianza, in quanto interviene nella disciplina della loro attività, il Tribunale giudica che **la BCE non dispone della competenza necessaria per disciplinare l'attività dei sistemi di compensazione di titoli, dato che la sua competenza è limitata dall'articolo 127, paragrafo 2, TFUE ai soli sistemi di pagamento**. Pertanto, in assenza di un riferimento esplicito alla compensazione di titoli nell'articolo 22 dello Statuto del SEBC, l'espressione «sistemi di compensazione e di pagamento» deve essere interpretata nel senso che essa è destinata a sottolineare che la BCE dispone della competenza ad adottare regolamenti per garantire sistemi di pagamento efficienti ed affidabili, ivi compresi quelli che includono una fase di compensazione, anziché nel senso che essa attribuisca alla BCE una competenza regolamentare autonoma nei confronti dell'insieme dei sistemi di compensazione.

Inoltre, il Tribunale respinge l'argomentazione della BCE secondo cui il compito ad essa assegnato dal Trattato FUE di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento implicherebbe che essa dispone necessariamente del potere di disciplinare l'attività delle infrastrutture di compensazione di titoli. Il Tribunale dichiara che, nel caso in cui la BCE ritenesse che tale potere è necessario per il buon esercizio del compito previsto, spetterebbe ad essa stessa chiedere al legislatore dell'Unione, sulla base dell'articolo 129, paragrafo 3, del Trattato FUE, una modifica dell'articolo 22 dello Statuto del SEBC, mediante l'aggiunta di un riferimento esplicito ai sistemi di compensazione di titoli.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106